

ORIGINALE

SENT. N. 10956/08
C.RON. N. 54110/08

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
DOTTOR ANDREA MAGAGNOLI

Rgnr
2609 / 2008
Spedita il
22 / 04 / 2008
Depositata il
3 / 11 / 2008

11 DIC. 2008

della seconda sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di cui al numero di ruolo generale 2609 /2008

TRA

CONTE MASSIMILIANO elettivamente domiciliata in San Lazzaro via Emilia n 3 presso lo studio degli avvocati Bordon Marco e Cantarini Francesca che lo rappresentano e difendono .

ATTRICE COSTITUITA

ZURICH INSURANCE COMPANY SPA in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Bologna Via Amendola n 35 presso lo studio dell' avvocato Jader Ritrovato che la rappresenta e difende.

CONVENUTO COSTITUITO

SABATTINI MASSIMO
CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI

IL PROCURATORE DELL' ATTORE CHIEDE CONCLUDE

Voglia il giudice di Pace adito, ritenuto il signor Sabattini Massimo responsabile esclusivo del sinistro di cui è causa condannare i convenuti in solido tra loro al

pagamento della somma di euro 480 , 89 quali spese legali per il sinistro di cui è causa Con il favore delle spese .

IL PROCURATORE DELLA CONVENUTA ZURICH INSURANCE COMPANY SA CHIEDE E CONCLUDE

Voglia il giudice di Pace rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto e diritto .

Con il favore delle spese .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor Conte citava a comparire innanzi al Giudice di Pace di Bologna il signor Sabattini Massimo e la Zurich Insurance Company Sa al fine di sentirsi corrispondere il rimborso della somma di euro 480 , 89 .

Rappresentava in merito di essersi avvalso dell' attività professionale di un patrocinatore stragiudiziale che lo aveva assistito durante la fase di trattativa stragiudiziale del sinistro che lo aveva coinvolto .

La procedura si era conclusa con il versamento a suo favore della somma di euro 3731 ,13 rappresentava infine che la predetta somma non era sufficiente a risarcirgli le spese sostenute per avvalersi dell'operato professionale del patrocinatore stragiudiziale tanto da indurlo a promuovere 'odierno procedimento al fine di ottenerne la corresponsione .

Si costituiva la compagnia assicuratrice chiedendo il rigetto di ogni domanda promossa nei propri confronti .

La causa di natura documentale veniva trattenuta in decisione all' udienza del giorno 22 / 4 / 2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attore deve essere accolta per le seguenti motivazioni .

La difesa del convento si articola attraverso tre eccezioni ; inesistenza del diritto dell' attore a percepire il rimborso delle spese sostenute per l' assistenza nella fase stragiudiziale , mancata prova dell' espletamento di tali attività ed avvenuta corresponsione degli onorari riservati ai legali .

In merito alla prima delle eccezioni si osserva che i giudici di merito e di legittimità hanno piu' volte riconosciuto il diritto del danneggiato ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la avvalersi dell' operato di un patrocinatore stragiudiziale .

Opportunamente il Tribunale di Camerino ha osservato che, nel caso in cui le spese siano paiono necessarie e giustificate esse possano essere fatte oggetto

di apposita domanda risarcitoria .

Nel caso di specie l' ammontare delle spese è piuttosto contenuto e proporzionato all' entità del lavoro svolto dal patrocinatore stragiudiziale .

In merito invece alla seconda delle eccezioni fondata sulla mancanza di prova dell'espletamento dell'attività stragiudiziale, si deve osservare che le deduzioni in merito alla fatture non possono, che essere condivise, trattandosi di documenti di formazione unilaterale pertanto inidonei a provare un fatto quale la sussistenza di un credito , tuttavia, nel caso di specie si rileva che in atti vi si trova copia della documentazione idonea a provare l'espletamento di un attività professionale soprattutto in relazione all' esiguità delle richieste.

In merito invece all'ultima delle eccezioni rappresentata dalla difesa della compagnia, fondata sulla corresponsione della somma di euro 413 a titolo di onorari si deve osservare che, nelle lettere accompagnatorie agli assegni inviati all' attore non si rileva che la compagnia convenuta abbia effettuato tale devoluzione, nonostante l' obbligo previsto dal comma 11 dell' art 148 del decreto legislativo n.209 del 7 / 09 / 2005 che impone alla compagnia assicuratrice di indicare espressamente le somme devolute ai legali .

La domanda attorea deve pertanto essere accolta.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo .

P.Q.M.

Il Giudice di Pace nella causa civile in intestazione indicata definitivamente provvedendo tra le parti ogni contraria istanza ed eccezione reietta così decide

Accoglie la domanda promossa da Conte Massimiliano e per l' effetto condanna il signor Sabattini Massimo e la Zurich Insurance Company Sa, in solido tra loro, al pagamento a favore di Conte Massimiliano della somma di euro 480 , 89 oltre interessi legali .

Condanna, Sabattini Massimo e Zurich Insurance Company Sa , in solido tra loro , alla refusione delle spese dell'odierno grado di giudizio che liquida forfettariamente in euro 600 .

Così deciso in Bologna il giorno 07 / 11 / 2008